



Comune di Sonico

Provincia di Brescia

ORIGINALE

## SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO

# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 020	Data
Tecnico	28.03.2026

**OGGETTO: Affidamento in HOUSE ed impegno di spesa per affidamento gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani per le annualità 2026, 2027 e 2028 nell'ambito dell'appalto 2026-2040 a favore della società Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede in via Mario Rigamonti, 65 a Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e. P.Iva 02245000985. CIG BAE5A5F466**

### Il Responsabile del Servizio

**Premesso che:**

- l'Amministrazione comunale è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana relativo alla raccolta, trattamento di rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali, servizi accessori e strumentali all'igiene urbana è oggi gestito, per conto dei comuni soci, da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. (C.F./P. IVA 02245000985), operatore economico avente natura in house, con cui il contratto di affidamento del servizio è scaduto il 31/12/2024 ed attualmente prorogato in attesa di nuovo affidamento;
- il Comune di Sonico risulta essere socio della società **Valle Camonica Servizi S.R.L.**;

**Premesso inoltre che:**

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006, "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.lgs. 152/2006, "Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195";
- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello

gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce "la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana" (cfr. par. 4.5.2);

**Considerato che:**

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;

- l'articolo 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
  - affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  - affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  - affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
  - limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3".

- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con "la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni";

**Preso atto che** la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;*
- b) *affidamento a società mista;*
- c) *affidamento a società in house;*

e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

**Preso altresì atto che:**

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing*, art. 14 comma 1, lett. b) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;

- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;

- ai sensi del comma 2 del citato articolo "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*";

**Visto** e richiamato il decreto del Sindaco n°4 del 01.08.2024 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Tecnico - Urbanistico con il potere di assumere gli atti relativi;

**Rilevato** che al fine di procedere all'affidamento in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico anche per lo svolgimento di tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n.36/2023;

**Visti e richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n°43/2025 con la quale si confermava la volontà dell'Amministrazione Comunale di affidare la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani per le annualità dal 01.01.2026 al 31.12.2040 alla società Valle Camonica Servizi S.r.l.;

**Dato atto che:**

- in data 22 ottobre 2025, VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. società interamente pubblica partecipata da Comuni ed enti sovracomunali della Valle Camonica, e che si colloca tra i principali operatori del ciclo dei rifiuti in provincia di Brescia trasmetteva una proposta tecnico economica per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana;
- l'amministrazione comunale ha ritenuto apprezzabile la proposta sopra citata, per i motivi ampiamente illustrati nella relazione allegata alla presente (All. A), che rendono VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. il soggetto maggiormente adeguato alla gestione del servizio;

**Ritenuto che** il Comune è chiamato:

- a deliberare l'affidamento in house, così come richiesto dall'art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 201/2022, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un efficiente gestione del servizio;
- ad allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico – finanziario di affidamento (PEFA), asseverato, e che contenga - per l'intero periodo di affidamento - una proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché l'assetto economico della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento;

**Atteso che:**

- la proposta tecnico-economica del servizio presentata da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L., in cui, a margine della complessiva e generale descrizione della configurazione societaria e del modello di governance adottato, sono precisate le caratteristiche tecniche relative al servizio di igiene urbana con la corrispondente valutazione economica delle prestazioni, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio di 15 anni a decorrere dal 01.01.2026 al 31.12.2040;
- il perimetro dei servizi offerti risulta il medesimo di quello attualmente in essere, se non maggiormente esteso, così come evidenziato nella relazione di cui agli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 per legittimare l'affidamento del servizio;
- l'area di operatività di **Valle Camonica Servizi S.R.L.** coincide con il territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica, determinando i presupposti per assicurare l'efficientamento della gestione ed il conseguimento di economie di scala in conformità al principio sancito dal richiamato art. 200, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 volto a *"superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti"*, tale da consentire di *"conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative"*, oggi confermato dall'art. 5 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- le valutazioni effettuate dal Responsabile dell'Area Tecnica/Manutentiva Ing. Fabio Gaioni, su mandato della Giunta comunale con Delibera n. 61 del 13 novembre 2025 ed effettuate in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, hanno dimostrato l'efficienza economica e qualitativa che il modello in house providing permette di perseguire rispetto alle possibili alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.
- VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. ha proposto un modello organizzativo e gestionale idoneo a soddisfare i bisogni e le necessità dell'Ente affidante, dettagliato nella documentazione allegata alla presente relazione e di cui di seguito: • PEFA redatto secondo il modello ARERA;
  - Relazione al PEFA;
  - Asseverazione;
  - Statuto Sociale di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.;
  - Schema di contratto di servizio ed allegati;
  - Schema di Disciplinare tecnico ed allegati;

**Verificato che**, come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla presente deliberazione, la struttura societaria di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. soddisfa tutte le condizioni poste dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria in quanto:

- il capitale sociale è interamente pubblico;
- l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

- il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie per le quali nell'ambito delle principali decisioni societarie in sede di assemblea in funzione di controllo sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici mediante l'espressione del voto "per teste";
- la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

**Preso atto** di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 201/2022 recante "Tutele sociali" a mente del quale "i bandi di gara, gli avvisi o la Deliberazione di cui all'art. 17 comma 2, assicurano nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici";

**Richiamati** i contenuti dell'allegata relazione, redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 ed art. 7 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, relativamente alla dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, nella declinazione data dal D. Lgs. 175/2016 e dal D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana in favore della società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.;

**Valutate** positivamente nel loro complesso e nell'ottica globale risultante dalla richiamata relazione, la congruità delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi, ai positivi risultati raggiunti dalla società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. in termini di raccolta differenziata, adempimenti qualitativi rispetto al servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dallo SCHEMA I ai sensi della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF, tutela ambientale e sensibilizzazione sui temi delicati e attuali quali il riuso, il riciclo e l'economia circolare;

**Verificato** che dalla documentazione fornita dalla società dimostra la non sussistenza di interventi finanziari a favore della stessa riconducibili ad "aiuti di Stato": ed in particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana in favore di VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. non costituisce aiuto di Stato, costituendo la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico regolamentati nel contratto di servizio e quantificabili con un canone idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, oltre ad assicurare alla società un margine di utile in linea con le normali condizioni di mercato, con ciò confermandosi la "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

**Ritenuto** per tutto quanto sopra esposto di procedere con l'approvazione:

- della relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs 201/2022 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- dello schema di contratto di servizio, anch'esso allegato, con annesso disciplinare tecnico;
- del piano economico finanziario (PEFA) asseverato;

**Richiamata** la proposta tecnico-economica del 22.10.2025 da parte della ditta Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede in via Mario Rigamonti, 65 a Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e. P.Iva 02245000985 che ha quantificato **per l'appalto 2026-2040** un importo complessivo di **netti €. 2.703.014,00** oltre Iva 10% per complessivi **lordi €. 3.297.677,08**, così suddiviso:

Annualità	Importo netto	Importo lordo (Iva 10%)
<b>2026</b>	<b>146.889,00</b>	<b>161.577,90</b>
<b>2027</b>	<b>151.296,00</b>	<b>166.425,60</b>
<b>2028</b>	<b>155.835,00</b>	<b>171.418,50</b>
2029	160.510,00	176.561,00
2030	165.325,00	181.857,50
2031	170.285,00	187.313,50
2032	175.393,00	192.932,30
2033	180.655,00	198.720,50
2034	186.075,00	204.682,50
2035	191.587,00	210.745,70
2036	195.427,00	214.969,70
2037	200.114,00	220.125,40
2038	204.362,00	224.798,20
2039	207.740,00	228.514,00
2040	211.523,00	232.675,30
<b>Importo oggetto del presente affidamento (2026-2027-2028)</b>	<b>454.020,00</b>	<b>499.422,00</b>
<b>Importo totale appalto (2026-2040)</b>	<b>2.703.014,00</b>	<b>3.297.677,08</b>

(Evidenziate in giallo le annualità oggetto della presente Determina di affidamento)

**Rilevata**, pertanto, l'opportunità e la necessità di dover procedere alla formalizzazione dell'affidamento in HOUSE dei servizi e delle forniture sopra descritti alla società in epigrafe;

**Precisato**, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 7 comma 2 D.Lgs. n°36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

**Avendo**, pertanto, valutato positivamente il riscontro dell'affidamento diretto in-house alla società sopra citata anziché al ricorso al mercato elettronico, in quanto l'offerta economica proposta e le migliorie enunciate si ritengono compatibili nel sodalizio di universalità e socialità;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n°36/2023 gli affidamenti in-house avvengono nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici e a condizione che, con provvedimento motivato, sia data contezza dei vantaggi in termini di economicità, celerità o perseguimento di interessi strategici dell'affidamento medesimo;

**Ritenuto** che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n°36/2023 l'affidamento diretto dei lavori in argomento alla società Valle Camonica Servizi S.r.l. risponda ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio poiché, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, tale soggetto garantisce l'ottimizzazione dell'intervento sotto il profilo sia della qualità che della quantità, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso degli anni nei lavori di manutenzione del territorio montano e della disponibilità di personale tecnicamente e professionalmente qualificato;

**Dato atto** che la tipologia del servizio sopra citato rientra fra i compiti e le competenze della società Valle Camonica Servizi S.r.l. poc'anzi citata e che si ritiene, pertanto, adeguata ed idonea allo svolgimento del servizio sopra citato;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., come introdotto dal D.L. n°174 del 10.10.2012;

**Richiamato** il bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028 ed i suoi allegati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°06 in data 28.01.2026;

**Vista** la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

**Visto** il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale,

#### **DETERMINA**

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **AFFIDARE**, per le motivazioni in premessa descritte, alla società Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede in via Mario Rigamonti, 65 a Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e. P.Iva 02245000985 – la *gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani 2026-2040* (**la cui presente determina di affidamento costituisce impegno finanziario per le annualità a bilancio 2026-2027-2028**) per un importo di **netti €. 2.703.014,00** oltre Iva 10% per complessivi **lordi €. 3.297.677,08**;
- 3) di **LIQUIDARE e PAGARE** alla società Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede in via Mario Rigamonti, 65 a Darfo Boario Terme (BS) – C.F. e. P.Iva 02245000985 - l'importo di **netti €. 2.703.014,00** oltre Iva 10% per complessivi **lordi €. 3.297.677,08** quale compenso per l'intervento sopra descritto;
- 4) di **DARE ATTO** che tale somma per le annualità 2026, 2027 e 2028 trovano copertura all'intervento 09031.03.0100 con piano finanziario U.1.03.02.15.004 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità ed impegno n° 18441;

- 5) di **PROVVEDERE** alla liquidazione, previa verifica della regolarità delle fatture relative ai lavori da parte del Responsabile del Servizio, a termini dei vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e di Disciplina dei Contratti;
- 6) di **DARE ATTO**, inoltre, che:
- l'obbligazione sarà esigibile:
    - per **€. 161.577,90** entro il **31.12.2026**;
    - per **€. 166.425,60** entro il **31.12.2027**;
    - per **€. 171.418,50** entro il **31.12.2028**;
  - l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di certificare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.7 del vigente regolamento comunale dei controlli interni;
  - che la presente determinazione sia pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs n.36/2023;
  - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNWXI;
  - qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

***f.to*** ing. Fabio Gaioni

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)  
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)  
(art. 8 Regolamento Comunale dei controlli interni)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento e dispone per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Sonico, 28.03.2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*f.to* rag. Stefano Gulberti

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 28.05.2026 e vi rimarrà pubblicata per **15 (quindici)** giorni consecutivi.

Sonico, 28.05.2026

**IL MESSO COMUNALE**

*f.to* rag. Stefano Gulberti

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., il 28.03.2026

Sonico, 28.03.2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

*f.to* ing. Fabio Gaioni

---

## PRESA D'ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Sonico, 28.03.2026

**IL SINDACO**

*f.to* ing. Gian Battista Pasquini